



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**  
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Determinazione n. 24

Pescara, data del protocollo

## **DETERMINA A CONTRARRE**

**per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3 lett. vvvv) d.lgs. n. 50/2016, relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre" Codice Bene: AQB1596 - "Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - D.L. 189/2016" - Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020.**

**CIG: 9320950345 CUP: G51B21003710001**

### **IL VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

in virtù dei poteri attribuiti dall'atto di delega prot. n. 2022/1444/DRAM del 07/02/2022

#### **Visto**

- il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 96 - prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 98 – prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 99 – prot. n. 2021/22617/DIR del 22/12/2021;
- la Comunicazione organizzativa n. 11 del 03/02/2022;



- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- l’art. 1, commi 449 e 450, delle Legge n. 234/2021 che statuisce la proroga fino al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 189/2016;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2020, successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/12/2020, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, l’On. Avv. Giovanni Legnini, (di seguito, il “Commissario Straordinario”);
- il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, con il quale è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione (di seguito, “D.L. n. 189/2016”) ed in particolare:
  - l’art. 2, comma 2, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
  - l’art. 3, comma 1, che prevede l’istituzione presso ogni Regione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
  - l’art. 4 che istituisce il “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate” e ne disciplina le modalità attuative;
  - l’art. 15 che individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;
  - l’art. 32 in ordine al “*Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario*”, il quale prevede che per gli interventi di cui all’art. 14 del decreto medesimo, si applica l’art. 30 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario Straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del Decreto legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 ed in particolare l’art. 4, comma 4 che consente, in aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, di prevedere nel bando o nella lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei

lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 110 del 21 novembre 2020 recante Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. l'articolo 11, comma 2 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ed in particolare:
  - l'articolo 1, comma 2, che dispone: "Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "Ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione;
  - l'articolo 1, comma 4, che statuisce: "Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento (...)";
- l'Ordinanza Speciale Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189" (di seguito, "**Ordinanza Speciale n. 27**") ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 2, lett. b) che individua ed approva come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato, tra l'altro, la regione Abruzzo a decorrere dal 24 agosto 2016, descritti nell'Allegato n. 1 all'Ordinanza stessa;
  - l'art. 4, comma 1 lett. c) il quale prevede che: "per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...)";
  - l'art. 4, comma 5, il quale statuisce che: "in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti";
  - l'art. 4, comma 6 il quale dispone che: "per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale

(CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri ferme restando i diritti inviolabili dei lavoratori (...);

- l’art. 3, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell’11/07/2017 in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021 n. 108;
- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l’*“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* del 2 febbraio 2021, siglato dal Commissario Straordinario, dal Presidente dell’ANAC e dall’Amministratore Delegato di Invitalia S.p.A e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 (Codice Etico);
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Codice) che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere proceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
- l’art. 23, comma 3, del Codice sui livelli della progettazione e l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

### **Considerato che**

- lo Stato è proprietario del complesso immobiliare ubicato in Sulmona, via Sallustio n. 3, denominato Stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona - Codice Bene AQB1596, censito nel catasto fabbricati al F. 37, part. 1349, sub da 1 a 10;
- in base alla *“Scheda di I livello di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”* (Scheda AeDes), identificata al n. 236022, redatta dalla Protezione Civile, il Comando dei Carabinieri di Sulmona è stato dichiarato parzialmente inagibile – con esito di agibilità di tipo “B”;
- l’Agenzia del demanio ha già provveduto ad affidare all’Operatore economico RTP costituito Aires Ingegneria, individuato all’esito di una procedura di gara bandita dalla Direzione Generale nel 2018 e contraddistinta dal CIG 7532942C61,

- il servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, dell'immobile in argomento, attualmente in corso di verifica e validazione;
- l'intervento di adeguamento sismico della Stazione dei Carabinieri di Sulmona rientra tra quelli individuati nel programma approvato con l'Ordinanza Speciale n. 27 ed è ricompreso nel relativo elenco di cui all'Allegato 1;
  - l'intervento strutturale dell'immobile - connotato da particolare "criticità" ed "urgenza" ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 110 del 21 novembre 2020 - è teso a garantire la permanenza delle funzioni strategiche ed istituzionali ivi ospitate per il controllo del territorio, tutela del servizio di ordine pubblico e degli interessi diffusi della collettività;
  - al fine di favorire quanto prima la ripresa socio-economica di talune delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, nonché il ripristino del territorio nelle sue funzioni sociali ed economiche, l'Ordinanza Speciale n. 27 – in coerenza con l'Ordinanza n. 110/2020 - ha previsto l'adozione di tutte le misure necessarie ad accelerare l'intera filiera di processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione e approvazione del progetto all'affidamento ed esecuzione dei lavori;
  - l'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 27, con riferimento tra l'altro all'intervento in argomento, attribuisce all'Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore ex art. 15, comma 1, lett. d) del D.L. 189/2016;
  - l'intervento è finanziato con le risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate" di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016, che presenta la necessaria disponibilità (richiamato dall'art. 7 dell'Ordinanza speciale n. 27);
  - per la specificità e peculiarità dell'intervento in argomento, nonché per l'indisponibilità del personale interno all'Agenzia ad eseguire le attività di cui in oggetto, atteso il notevole carico di lavoro in capo all'ufficio tecnico, è indispensabile ricorrere a professionalità esterne, all'uopo selezionando un professionista di adeguate competenze ed esperienze;
  - con nota prot. n. 2823 del 08/03/2022, è stato nominato RUP della procedura in oggetto l'arch. Anna De Simone, (di seguito, il "RUP");
  - il RUP ha prodotto apposita dichiarazione dalla quale si evince l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art 42 del Codice relativamente alla procedura in oggetto;
  - il RUP con nota prot. n. 7480 del 13/07/2022, che qui si intende integralmente richiamata e riprodotta, ha fornito gli elementi essenziali per l'avvio dell'affidamento dei servizi di cui in oggetto, proponendo l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 27, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di n. 10 operatori economici, ove esistenti, individuati mediante la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse;

## **Tenuto conto che**

- la progettazione in oggetto non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2, del Codice e pertanto è possibile avviare una procedura negoziata per la selezione del progettista;
- ai fini della realizzazione dell'intervento il RUP ha ritenuto possibile omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, considerato il livello di dettaglio raggiunto con i documenti progettuali già redatti, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- considerata l'unicità della fase progettuale ed al fine di garantire la funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 50/2016;
- i contenuti dei servizi sono stati dettagliati nel Capitolato Tecnico Prestazionale predisposto dal Rup, che qui si intende integralmente richiamato, unitamente ai relativi allegati;
- alla luce dei progressivi obblighi a carico delle Stazioni Appaltanti introdotti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 in tema di modalità e tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, è necessario che i rilievi nonché la progettazione venga restituita in modalità BIM, al fine di acquisire un livello di conoscenza immobiliare più evoluto e completo;
- l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad **€ 558.623,27**, per un importo di Quadro Economico Generale pari ad € 6.988.837,00; si riporta di seguito il riepilogo delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Fase		Descrizione servizi	Importo	
A	A1	A1.1	<b>Progettazione definitiva</b>	<b>€ 98.001,34</b>
		A1.2	Spese (10% di A1.1)	<b>€ 9.800,14</b>
			<b>TOTALE P.D.</b>	<b>€ 107.801,48</b>
	A2	A2.1	<b>Progettazione esecutiva + CSP</b>	<b>€ 133.610,43</b>
		A2.2	Spese (10% di A2.1)	<b>€ 13.361,04</b>
			<b>TOTALE P.E. + CSP</b>	<b>€ 146.971,47</b>
		<b>TOTALE FASE A</b>	<b>€ 254.772,95</b>	
<b>Opzione di affidamento</b>				
B	B1	<b>Direzione lavori + CSE</b>	<b>€ 264.217,67</b>	
	B2	Spese (15% di B1)	<b>€ 39.632,65</b>	
			<b>TOTALE FASE B</b>	<b>€ 303.850,32</b>
<b>Importo totale a base di gara (A+B)</b>			<b>€ 558.623,27</b>	

- l'importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al progettista i servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

(FASE B) in ogni caso solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018;

- la durata complessiva dell'appalto, esclusi i tempi della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in quanto attività opzionale), è stabilita in **120 giorni naturali e consecutivi**, come meglio specificato nei documenti di gara;
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1, secondo i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali individuati dal RUP, di seguito indicati e meglio specificati nella documentazione di gara: *a) professionalità e adeguatezza dell'offerta (fattore ponderale pari a 30 punti); b) caratteristiche tecniche-metodologiche dell'offerta (fattore ponderale pari a 50 punti); c) ribasso percentuale unico (fattore ponderale pari a 15 punti); d) criterio premiante (fattore ponderale pari a 5 punti);*
- ai fini della partecipazione alla gara il Rup ha previsto che i concorrenti debbano essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, nonché nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, recante la definizione dei requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, secondo la specifica articolazione degli stessi riportata nei documenti di gara;
- l'art. 30 del D.L. n. 189/2016 recante disposizioni in materia di legalità e trasparenza, al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni di criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture finalizzati alla ricostruzione pubblica e privata, richiede, per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, l'iscrizione nella c.d. "**Anagrafe antimafia degli esecutori**", tenuto dalla Struttura di missione ivi prevista;
- l'art. 34 del D.L. n. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori, stabilisce i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "**Elenco Speciale**" adottato dal Commissario Straordinario;
- l'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2017, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche, **vieta il conferimento di incarichi professionali** oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4;
- per l'esecuzione dell'appalto vengono prescritte le professionalità minime, in possesso dei titoli, delle iscrizioni agli Albi di riferimento, delle abilitazioni ed iscrizioni ad appositi Elenchi, così come dettagliate nei documenti di gara;
- ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura del servizio e delle modalità di esecuzione dello stesso, il RUP non ha ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio sull'immobile oggetto dell'intervento;
- trattandosi di immobile non di pregio è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice;
- in virtù della specificità dei servizi richiesti è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice;

## **Rilevato che**

- sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del Codice e dell'art. 4, comma 1 lett. c), Ordinanza Speciale n. 27;
- al fine di ridurre i tempi di gara, l'art. 4, comma 5, della citata Ordinanza Speciale n. 27 prevede la possibilità di ricorrere all'istituto della c.d. inversione procedimentale che consente di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità dei concorrenti;
- la presente procedura rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC da parte degli operatori economici per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, come richiamata dalla successiva Delibera n. 830 del 21/12/2021;
- con nota prot n. 0247154 del 27/06/2022, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Abruzzo ha trasmesso il parere favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del D.L. 189/2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto il 02/02/2021;

## **Preso atto che**

- per le motivazioni in premessa, è necessario avviare un'indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di affidare i servizi di ingegneria e architettura di cui in oggetto con le modalità sopra esposte;
- viene fissato un congruo termine per la presentazione della manifestazione di interesse di minimo 15 (quindici) giorni conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- si procederà all'invito di numero pari a 10 operatori economici, ove esistenti, che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto entro il termine fissato nell'Avviso di indagine di mercato;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione trasmessa;
- nel caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, il RUP, alla presenza di due testimoni individuati tra il personale dell'Agenzia, selezionerà mediante sorteggio i 10 (dieci) operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, da svolgere sulla piattaforma telematica nella disponibilità di CONSIP S.p.A. - in modalità ASP - mediante la quale verranno gestite tutte le fasi della procedura, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 2018, il termine per la formulazione delle offerte viene stabilito in 20 (venti) giorni;



- la Stazione Appaltante si riserva di procedere con l'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
- la procedura negoziata si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico gestito da Consip - in modalità ASP (Application Service Provider) - mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che è stato acquisito, tramite l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Abruzzo, il parere favorevole di legittimità rilasciato dall' ANAC sugli atti della presente procedura;
- di omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.lgs.50/2016, il livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica;
- di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto tramite l'utilizzo del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di CONSIP S.p.A., con invito rivolto a n. 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, individuati attraverso la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse sul profilo committente per almeno 15 (quindici) giorni;
- di stabilire, al fine di garantire una maggiore partecipazione e di dare piena attuazione al principio di concorrenza, che copia dell'Avviso relativo all'indagine di mercato venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito del MIT e trasmesso anche agli Ordini professionali interessati dalla presente procedura, nazionali e territoriali e all'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo;
- di approvare la documentazione di gara e, nel dettaglio, l'Avviso di indagine di mercato, la Lettera d'Invito/Disciplinare di gara e relativi allegati (in cui vengono espresse le modalità di individuazione degli operatori economici da consultare, di partecipazione e selezione e svolgimento della gara), il Capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati contenenti le indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto;
- di adottare per la selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio i requisiti di ammissione individuati dal RUP che risultano congrui e pertinenti a fronte dello scopo perseguito dall'Agenzia e dell'oggetto dell'appalto;
- che l'importo a base di gara, compresi i servizi opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali è pari ad **€ 558.623,27**, per un quadro economico complessivo pari a € 6.988.837,00;
- di dare atto che l'intervento in oggetto sarà finanziato con le risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate" di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016, come previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza speciale n. 27;
- di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di affidare al progettista i servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56/2018.

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" e secondo i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali sopra individuati e dettagliati nei documenti di gara;
- di prevedere che la durata complessiva dell'appalto è stabilita in 120 (centoventi) giorni, come meglio indicato nei documenti di gara;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, il termine per la formulazione delle offerte è pari a 20 giorni;
- di riservare all'Agenzia la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
- di avvalersi della facoltà di attivare l'istituto della c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 4, comma 5, della Ordinanza Speciale n. 27, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, conformemente a quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del Codice, e che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il Vicedirettore Regionale  
Marcello Bosica

BOSICA MARCELLO

2022.07.14 09:56:06

CN=BOSICA MARCELLO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97-VAR-UT-0634094107

RSA/2048 bits

